

2012 24899

CHARTIS

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI

DICHIARAZIONI

Polizza nr. **IN0004822** – sostituisce polizza n. **507057**
Senza soluzione di continuità

Broker Marsh Spa – PD (Cod.9012)

- Articolo 1: **Ragione Sociale della Contraente**
GRUPPO AZIENDALE AGENTI TORO ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede legale: Via Don Minzoni, 2
10121 Torino TO
CF 97518180019
- Articolo 2: **Attività professionale:** Agenti di Assicurazione Compagnie Gruppo TORO e DAS
- Articolo 3: **Periodo di assicurazione:**
Dalle ore 00.00 dello 01/01/2012
Alle ore 24.00 dello 31/12/2012
- Articolo 4: **Massimale:**
RC Professionale € 5.000.000,00 per sinistro e per anno e per intermediario (persona fisica/società)
RCT/O € 2.500.000,00 per sinistro e per anno
RC Organi Istituzionali € 1.000.000,00 per sinistro e per anno
- Articolo 5: **Franchigie:**
RC Professionale € 500,00 per sinistro
RCT/O € 250,00 per danni a cose / € 500,00 per danneggiato
RC Organi Istituzionali € 2.500,00 per sinistro
- Articolo 6: **Formazione del premio dalle ore 00:00 dello 01/01/2012 alle ore 24:00 dello 31/12/2012**
Premio netto
Addizionali
Imposte 22,25 %
Totale

Articolo 7: **Territorio:** Unione Europea

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione. 1.2 Inizio e termine della garanzia Art. 4.6 Altre assicurazioni - Art. 4.11 Clausole relative alla Comunicazione Art. 4.12 Recesso in caso di sinistro. Art. 4.14 Foro competente. Art. 4.15 Rinvio e scelta della legge. Art. 4.18 Inclusioni, esclusioni e subentri - Regolazione del premio. Art. 6.5 Inizio e termine della garanzia

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ ASSICURATRICE

CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

S. C. C. C.

Fanno parte integrante nr.17 (compresi Allegati) pagine compresa la copertina di polizza.

Il versamento di € ~~10.000,00~~ è stato effettuato a mie mani il 12/01/12 in...

MARSH S.p.A.
V.le Crispino, 114
35129 PADOVA



POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONI

In considerazione del pagamento del premio e in fede alle dichiarazioni rese alla *Società assicuratrice* mediante modulistica formante parte della presente *polizza*, dei suoi allegati e del materiale qui incorporato, CHARTIS Europe S.A., qui chiamata "*Società assicuratrice*" concorda su quanto segue:

SEZIONE RC PROFESSIONALE

DEFINIZIONI

- **Assicurazione:** il contratto di *Assicurazione*;
- **Polizza:** il documento che prova l'*Assicurazione*;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'*Assicurazione*;
- **Assicurato:** ciascuno degli Intermediari assicurativi in carica all'inizio del periodo di durata stabilito in *polizza* ovvero nominati nel corso dello stesso, purché:
 - a) siano muniti di regolare contratto di agenzia conferito dalla *Società* mandante o comunque di un contratto di collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti;
 - b) Siano debitamente iscritti nella sezione A) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private – Codice delle Assicurazioni Private;
 - c) abbiano pagato i premi previsti dalla *polizza*.
 - d) Siano aderenti al **Gruppo Aziendale Agenti Toro Assicurazioni SpA**, quale contraente

Se l'agenzia si configura come società, il termine Assicurato comprende anche i soggetti che ne hanno la responsabilità dell'attività di intermediazione, purché regolarmente iscritti nella medesima Sezione del Registro alla quale la società risulta iscritta;

Si intendono altresì assicurati i dipendenti ed i collaboratori dell'Assicurato, così come meglio dappresso definiti:

- **Dipendenti/collaboratori dell'Assicurato:** si intendono tutte le persone che, in relazione all'esercizio dell'attività agenziale, operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", compresi i dirigenti, i procuratori e i produttori, i collaboratori in genere, nonché gli addetti alle vendite, comunque denominati, che siano incaricati dall'Assicurato ivi inclusi agenti principali e subagenti, che svolgono la loro attività anche al di fuori dei locali dell'agente per il quale operano.

Si intendono altresì assicurate coperte le Agenzie il cui mandato è rilasciato ad una Società (s.a.s., s.n.c. e s.r.l.) regolarmente iscritta nel RUI anche se la stessa non risulti aderente al GAAT, purché almeno uno dei soci o soggetti che hanno la responsabilità dell'attività di intermediazione regolarmente iscritti al RUI, sia iscritto al Gruppo Agenziale Agenti Toro. La garanzia sarà operante dalle ore 24,00 del giorno di adesione del predetto socio e/o soggetto al GAAT.

- **Società assicuratrice:** CHARTIS EUROPE S.A.
- **Società mandante:** l'impresa di assicurazioni che ha stipulato con l'Assicurato un regolare contratto di agenzia e gli ha direttamente conferito le relative attribuzioni o che ha stipulato un contratto di collaborazione esclusivamente per il ramo RC Auto in virtù delle disposizioni vigenti.
La denominazione della o delle *Società* mandanti è precisata in frontespizio di *polizza*.
- **Premio:** la somma dovuta dalla *Contraente* alla *Società*;
- **Periodo di assicurazione:** si intende il periodo che intercorre tra la data di inizio di validità della *polizza*, indicata all'art. 3 delle Dichiarazioni e la data di scadenza indicata all'art. 3 delle Dichiarazioni medesime o la data di effettiva cancellazione della *polizza*;
- **Richiesta di Risarcimento:**
 - a) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per Perdite Patrimoniali o danni per i quali è prestata l'*Assicurazione*;
 - b) qualsiasi richiesta scritta da parte di persone o organizzazioni secondo la quale, nell'intenzione di dette persone o organizzazioni, uno o più Assicurati vengono ritenuti responsabili per i risultati di un qualsiasi specifico Fatto Commesso;
 - c) qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da, o attribuibile ad un singolo Fatto Commesso sarà considerata un'unica Richiesta di Risarcimento ai fini della presente *Polizza*;
- **Perdite Patrimoniali:** qualsiasi somma per la quale l'Assicurato sia riconosciuto legalmente responsabile a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza giudiziale, o altra pronuncia definitiva nei confronti dell'Assicurato, o ad accordi extragiudiziali negoziati dalla *Società assicuratrice* con l'autorizzazione scritta degli Assicurati, a condizione che tali Perdite Patrimoniali non derivino da fidejussioni, garanzie prestate, clausole penali in genere,³



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 088607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

risarcimenti a carattere punitivo o esemplare, pene pecuniarie o altre situazioni che possano essere considerate non assicurabili per legge.

Ai sensi della presente Polizza non si considerano Perdite Patrimoniali quelle relative a somme che l'Assicurato sia obbligato a rimettere alla propria Mandante a fronte dell'obbligo di rimessa dei premi assicurativi da lui incassati.

- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società assicuratrice in caso di sinistro;
- **Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali;
- **Attività professionale:** l'attività professionale di agente di assicurazioni, compresa l'Attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione Aperti a contribuzione definita per i trattamenti pensionistici complementari; definita, regolamentata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalla propria mandante, e a titolo esemplificativo ma non limitativo: dall'art. 106 del Decreto Legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e dal Regolamento ISVAP sull'Intermediazione n. 5 del 16/10/2006, dalle circolari 553 e 551.
- **Sinistro:** si intendono il danno o la perdita patrimoniale conseguenti ad un fatto commesso durante il periodo di efficacia della polizza.
- **Fatto commesso:** qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta, o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento, o nel mancato svolgimento, dell'attività di intermediazione, inclusi, ma non limitati a:
 1. qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dagli Assicurati,
 2. qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla "privacy", compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili.

1 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali propri ovvero di negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella Sezione E), in conseguenza di un fatto commesso nell'esercizio dell'Attività Professionale descritta in polizza, regolamentata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalla propria mandante, e a titolo esemplificativo ma non limitativo: dall'art. 106 del Decreto Legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e dal Regolamento ISVAP sull'Intermediazione n. 5 del 16/10/2006, dalle circolari 553 e 551.

1.2 Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza, ancorchè il danno o la perdita patrimoniale siano occorsi e denunciati durante l'efficacia della polizza oppure nei 5 anni successivi alla sua cessazione.

1.3 Massimale

Il massimale stabilito all'articolo 4) delle Dichiarazioni rese nel frontespizio di polizza costituisce la massima somma indennizzabile per ogni sinistro e all'anno globalmente per tutti i sinistri.

1.4 Franchigia RC Professionale

L'Assicuratore risponderà delle Perdite Patrimoniali esclusivamente qualora il danno o perdita patrimoniale superi l'ammontare della franchigia fissa ed assoluta di cui all'art. 5 del frontespizio di polizza, rimanendo tale ammontare non assicurabile a carico dell'Assicurato e ciò con riferimento a tutte le Perdite Patrimoniali di cui alla presente sezione RC Professionale nei casi in cui l'indennizzo da parte della Contraente o dell'Assicurato sia richiesto o permesso ai sensi di legge.

Si precisa che la franchigia RC Professionale di cui sopra non sarà da intendersi opponibile al terzo danneggiato.

Un unico ammontare di franchigia verrà applicato ai Danni o alle Perdite Patrimoniali conseguenti ad un singolo fatto commesso o a più fatti commessi connessi.



2 - GARANZIE AGGIUNTIVE

2.1 Perdita di documenti

a) La *Società* assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi conseguenti alla perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.

b) Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dalla *Società assicuratrice* di comune accordo.

Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dichiarata, esclusi però:

titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Limitatamente alla lettera b) sono altresì esclusi: dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.

Tale garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo pari a Euro 150,00 per *sinistro* ed un massimo risarcimento pari a Euro 52.000,00 per *sinistro* e per anno.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per Richieste di Risarcimento che siano conseguenza naturale dell'uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarpe e vermi in genere sui documenti stessi.

2.2 Indennità per presenze processuali

In caso l'Assicurato o un suo dipendente sia presente come testimone processuale in un procedimento giudiziale relativo ad una Richiesta di Risarcimento rientrante nelle garanzie prestate dalla presente *polizza*, la *Società* assicuratrice si obbliga a garantire all'Assicurato per ciascun giorno di presenza processuale, quanto segue:

- Euro 150,00 al giorno per socio o amministratore
- Euro 100,00 al giorno per impiegato rientrante nella definizione di Assicurato

Tale garanzia viene prestata con un massimo risarcimento pari a Euro 150.000,00 per *sinistro* e per anno.

2.3 Dolo dei dipendenti/collaboratori

L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di Legge (**dipendenti e non ed incaricati**).

2.4 Diritti d'autore e marchi di fabbrica

La *Società assicuratrice* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, e commesse posteriormente alla data di retroattività stabilita nelle Dichiarazioni rese in *polizza* e a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato e da questi regolarmente denunciata alla *Società assicuratrice* durante il periodo di *Assicurazione* in corso, connesse alla violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali sempreché tale violazione e/o uso non autorizzato sia stato commesso in conseguenza dell'esercizio dei servizi professionali descritti in *polizza* e non sia di natura dolosa.

2.5 Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell' *Assicurato*, la *Società* si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall' *Assicurato*, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

3 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

3.1 Lesioni personali e danni a cose

L'*Assicurazione* non vale per qualsiasi sinistro per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori, per danneggiamenti a cose e per danni da furto e incendio, salvo quanto previsto dalla sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori di lavoro

3.2 Diritti di brevetto

L'*Assicurazione* non vale per qualsiasi sinistro derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali.

3.3 Atti dolosi

L'*Assicurazione* non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da un qualsiasi atto che un giudice o una giuria stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332662 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240

previsto al punto 2.3; nell'evento di un provvedimento giudiziale che riconosca qualsiasi Assicurato colpevole di una o più fattispecie costituente azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla *Società* dovranno essere restituiti da tale Assicurato;

3.4 Insolvenza

L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell'Assicurato e da insolvenza di Assicuratori o di Imprese di Assicurazione;

3.5 Richieste di risarcimento della Società Mandante:

L'Assicurazione vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento presentate all'Assicurato dalla Società mandante o da Società controllate e/o collegate alla mandante, relativamente ai rischi oggetto della presente polizza.

Non vale invece per gli eventuali altri danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento presentati dalla mandante che non siano collegabili e direttamente conseguenti all'attività professionale così come definita all'art. 3 Definizioni.

3.6 Rischio contrattuale puro:

L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento conseguenti a:

- i. penalità contrattuali in genere;
- ii. sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
- iii. irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
- iv. obbligazione contrattuale che non rientri nell'attività di intermediazione

3.7 Multe o ammende

L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante all'Assicurato dal pagamento di multe o ammende, contributi in genere compresi quelli sociali, provvigioni o compensi, indennità dovute ai propri dipendenti, subagenti o produttori in genere per i relativi rapporti o per qualsiasi altro motivo;

3.8 Cessazione del mandato

L'Assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti commessi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia per dimissioni, rinuncia, recesso o qualunque altro motivo;

3.9 Gestioni interinali

L'Assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti dei dipendenti delle Società mandanti o dei loro incaricati nel corso di gestioni interinali

3.10 Atti di ostilità

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni che si verificano o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia alcun rapporto con tali eventi;

3.11 Errori assuntivi della Mandante

L'assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da errori assuntivi della Società Mandante.

3.12 Vendita prodotti finanziari non assicurativi

L'assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, alla vendita di prodotti a contenuto finanziario quali a titolo esemplificativo Bond e/o Lever.

L'assicurazione vale invece per qualsiasi danno o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, ai prodotti finanziari assicurativi, che sono da intendersi i prodotti di cui ai rami Vita di bilancio e pertanto Ramo I - Vita Umana; Ramo III - Linked; Ramo V - Capitalizzazione.

3.13 Esclusione relativa a valori futuri/rendimenti

L'Assicurazione - limitatamente all'attività di collocamento dei Fondi Pensione - non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:

- disponibilità di fondi
- proprietà immobiliari o personali
- beni e/o merci
- qualsiasi forma di investimento

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.



3.14 Esclusione relativa a servizi finanziari in genere

L'Assicurazione - limitatamente all'attività di collocamento dei Fondi Pensione - non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa, alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue:

- operazioni sul capitale
- finanziamenti
- ricapitalizzazioni
- liquidazioni o vendite di beni
- azioni o quote societarie in genere

o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti.

3.15 Mancata refusione del premio

L'assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento presentata dalla mandante e/o da eventuali coassicuratori, avente per oggetto il mancato versamento di premi assicurativi che l'Assicurato sia tenuto a rendicontare e versare ai Reclamanti suddetti anche se riscossi da talune delle persone a cui fa riferimento l'articolo 2.3.

Si intendono, invece, inclusi i diversi danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento presentate dai terzi danneggiati qualora ricomprese ai sensi di polizza ex art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione.

3.16 Esclusione dal novero dei terzi

La qualifica di terzo riconosciuta anche alla Mandante del contratto di agenzia, si intende abrogata limitatamente all'attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione aperti, pertanto, si conviene tra le Parti che la Mandante agenziale si intende esclusa dal novero dei terzi.

Si intende altresì abrogata limitatamente all'attività di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione aperti, la qualifica di terzo al Fondo pensione stesso di cui viene effettuata la raccolta di fondi assicurata.

4 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

4.1 Estensione territoriale

La presente polizza terrà indenne l'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali propri ovvero di negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge in conseguenza di un fatto commesso nell'esercizio dell'Attività Professionale descritta in polizza, regolamentata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dalle norme emanate ed emanande dall'Istituto di Vigilanza o dalla propria mandante, e a titolo esemplificativo ma non limitativo: dall'art. 106 del Decreto Legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e dal Regolamento ISVAP sull'Intermediazione n. 5 del 16/10/2006, dalle circolari 553 e 551, derivanti da danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento fatte contro l'Assicurato che riguardino:

- I. qualsiasi violazione di legge o regolamento del territorio di cui all'art. 7 del frontespizio di polizza.
- II. qualsiasi Fatto Commesso che sia soggetto a legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del su indicato territorio;
- III. qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato, nelle quali gli Assicurati siano a qualsiasi titolo implicati.

4.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi;

- a) le persone alle quali, in base alle Definizioni di polizza, compete la qualifica di Assicurato;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) dipendenti dell'Assicurato che subiscano un danno durante lo svolgimento delle loro mansioni, fatto salvo quanto previsto alla successiva sezione RCT/O

4.3 Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dal registro unico elettronico;
- in caso di radiazione;



In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza, fatto salvo il disposto dell'art. 1.2.

In caso di radiazione dal Registro il rapporto cessa con effetto immediato, fatto salvo il disposto di cui all'art. 1.2.

4.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assicuratrice assume fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società Assicuratrice e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società assicuratrice non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.

4.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o la Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4.6 Altre Assicurazioni

L'Assicurato o la Contraente deve comunicare per iscritto alla Società assicuratrice l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri in base all'art. 1910 del Codice Civile.

4.7 Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a' sensi dell'art. 1901 C.C.

4.8 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

4.9 Aggravamento del rischio

L'Assicurato o la Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società assicuratrice di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, in base all'art. 1898 del Codice Civile.

4.10 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società assicuratrice è tenuta ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato in base all'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

4.11 Clausole Relative Alla Comunicazione – Denuncia di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare solamente, sempre entro 30 giorni:

- a) i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni;
- b) i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- c) i sinistri per i quali è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

4.12 Recesso in caso di Sinistro

La Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione esclusivamente ad ogni scadenza annuale, dando un preavviso scritto di almeno 90 giorni.



4.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della *Contraente*.

4.14 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede della *Contraente*, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui assegnata la *polizza*.

4.15 Rinvio e scelta delle norme di legge

Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità ed operatività della presente *polizza* verrà effettuata secondo le leggi italiane. Qualsiasi azione relativa alla interpretazione della presente *polizza* verrà effettuata innanzi alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente *polizza* si fa comunque rinvio alla legislazione italiana.

4.16 Diritto di surrogazione

A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente *polizza*, la *Società assicuratrice* si intenderà surrogata, sino al limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che la *Contraente* e l'Assicurato vantano nei confronti dei terzi o di responsabili. Nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

La *Contraente* e l'Assicurato si impegnano sin d'ora a fornire i documenti richiesti, a procedere agli adempimenti necessari e a compiere quant'altro risulti utile per il soddisfacimento di tali diritti, inclusa la predisposizione dei documenti che consentano alla *Società assicuratrice* di intentare efficacemente causa in nome della *Contraente* c/o dell'Assicurato.

4.17 Clausola broker

Il *Contraente* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società Marsh S.p.A., di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto della *Contraente*, dalla precitata società, fatta eccezione per la comunicazione di disdetta che deve essere fatta direttamente al *Contraente* o alla Società. In caso di ripartizione della presente assicurazione per quote, la precitata società Marsh tratterà con la Società delegataria informandone le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, fatta solamente eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal *Contraente* per il tramite della precitata società Marsh direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla Società Delegataria o l'espressa accettazione delle modificazioni.

4.18 Inclusioni, Esclusioni e Subentri – Regolazione del premio

Premesso che il tasso di polizza è da intendersi dello 0.33 % lordo e il premio minimo agenziale è fissato in Euro 300,00, si intendono automaticamente assicurati, senza onere di comunicazione alla Società, tutti gli intermediari iscritti alla *Contraente*, anche quelli di nuova nomina, con effetto dalle ore 24:00:

- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI, purchè entro 120 giorni dalla stessa si iscrivano alla *Contraente* e che alla stessa pervenga la richiesta di adesione al momento della presentazione della domanda al RUI.
- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI relativa ad una voltura agenziale di intermediario già iscritto alla *Contraente*, purchè entro 120 giorni dalla stessa il nuovo intermediario confermi l'iscrizione al Gruppo medesimo

Nel caso di mancata iscrizione alla *Contraente*, entro il termine indicato dal presente articolo, la copertura assicurativa deve intendersi priva di effetto dall'origine.

La Società non effettuerà il rimborso pro-rata del premio non goduto in conseguenza di cessazioni del mandato agenziale da parte di Agenti. Anche nei casi di cessazione dell'assicurazione specificatamente previsti dall'art. 4.3 "cessazione del rapporto assicurativo", di cui alle Condizioni Generali, non si darà luogo ad alcuna restituzione di premi.

Nel caso di subentro agenziale, la garanzia riprenderà automaticamente nei confronti dell'intermediario subentrante senza versamento né rimborso di premio e senza onere di comunicazione alla Società.

La nuova adesione verrà regolata alle condizioni tutte della presente polizza ed il pagamento del premio verrà differito in sede di regolazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

Entro 60 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa la *contraente* si impegna a trasmettere riepilogo dei nuovi intermediari iscritti e delle eventuali variazioni intercorse nei termini suddetti, ai fini del calcolo del premio di rinnovo e della regolazione.

In caso di rinnovo del presente contratto, nessun pagamento verrà corrisposto a titolo di regolazione del premio da parte del *Contraente* qualora l'importo della stessa sia inferiore ad Euro 1.000,00 lordi.



Il premio di rinnovo e le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagati entro 60 giorni dalla ricezione dei relativi documenti contrattuali.

La Società ha inoltre il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

4.19 Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno. In tal caso la Contraente si impegna a fornire – non oltre i due mesi successivi alla data di scadenza – l'elenco aggiornato degli Assicurati con i relativi portafogli maturati nell'esercizio immediatamente anteriore a quello di decorrenza della nuova annualità assicurativa.

4.20 Plurimandati

La garanzia deve intendersi valida per tutti i mandati di cui sia titolare l'Intermediario regolarmente iscritto nella sezione A del RUI e per tutte le attività di intermediazione poste in essere anche senza la presenza di un espresso mandato, e ciò in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 223 del 04/07/2006, convertito dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 e D.L. N. 7 del 31.1.2007 convertito dalla Legge n. 40 del 2.4.2007. (c.d. Decreti Bersani).

La Contraente si impegna a trasmettere elenco agenziale riportante le Compagnie mandanti unitamente ai relativi portafogli maturati nell'esercizio immediatamente anteriore a quello di decorrenza della nuova annualità assicurativa.

APPENDICE DELLE NORME GIURIDICHE

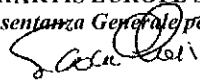
Le presenti norme giuridiche possono costituire utile materiale di consultazione per l'Assicurato, fermi restando gli accordi contrattuali tra le Parti:

art. 582 - 1892 - 1893 - 1894 - 1897 - 1898 - 1901 - 1910 - 1913 - 1915 - 1916 - 1917 - 2043 - 2049 - 2051 - 2053 del Codice Civile

art. 39 - 43 - 583 del Codice Penale

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ ASSICURATRICE

CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia




5. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

5.1 RCT - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

L'assicurazione comprende, altresì:

1. all'esercizio e alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, (e relativi impianti fissi pertinenti, compresi ascensori e montacarichi) in cui si svolge l'attività oggetto del contratto (Agenzia, sub-Agenzia, ispettorati, delegazioni e simili) compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.
2. ai lavori di straordinaria e/o ordinaria manutenzione dei fabbricati e di pulizia dei locali ove si svolge l'attività dichiarata, restando inteso che, ove la manutenzione o la pulizia fosse affidata a terzi la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
3. alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stands e dei relativi impianti;
4. all'esistenza e gestione di bar interno e distributori automatici di cibi e/o bevande, restando inteso che, - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera sia per la responsabilità imputabile al gestore che per la responsabilità imputabile alla Contraente nella sua qualità di committente. I dipendenti e i collaboratori rientrano nel novero dei "Terzi".
5. L'assicurazione comprende i danni corporali a persone cagionati dai prodotti somministrati purché la somministrazione sia avvenuta durante il tempo dell'assicurazione e sempreché i danni stessi siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato;
6. al servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
7. alla proprietà ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio agenziale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
8. alla organizzazione di gite aziendali, manifestazioni aziendali ed interaziendali ed attività ricreative varie, sia verso i terzi che verso i partecipanti, siano questi o non dipendenti dell'Assicurato o loro familiari.
9. ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o da esso detenute ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo e/o destinazione. Qualora esistesse polizza "Incendio" la presente garanzia si intende operante in secondo rischio;
10. alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Agenzia e dei collaboratori di Agenzia anche se familiari dei titolari dell'Agenzia stessa;
11. ai danni avvenuti al di fuori dell'ambito agenziale, ma riconducibili allo svolgimento del mandato agenziale, la cui responsabilità possa essere ricondotta ai Titolari dell'Agenzia o a persone del cui operato essi debbano rispondere ai sensi di legge;
12. alla responsabilità civile imputabile all'Assicurato per le lesioni a persona verificatisi negli uffici e per qualunque causa;
13. alla responsabilità imputabile esclusivamente agli Assicurati rivestenti la qualifica di titolari di agenzie in appalto e/o agenzie di città e derivante dall'utilizzo di armi (detenute in osservanza della legge) a scopo di legittima difesa giudizialmente accertata, in occasione di rapina consumata o tentata.

Sono esclusi da questa garanzia i rischi connessi alla circolazione ed all'uso di veicoli e/o natanti a motore;

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza di un massimale di € 2.500.000,00 qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia di € 250,00 per danni a cose.

5.2 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (R.C.O.D.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati, e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di € 500,00 per ogni persona infortunata.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

5.3 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

Quanto previsto con i precedenti punti 6.1 e 6.2, si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni.

Ciò nei limiti dei massimali previsti in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O.D., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo.

5.5 NON SONO CONSIDERATI TERZI

- a) il Rappresentante legale dell'Assicurato.
- b) I dipendenti iscritti all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

5.6 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato;
- b) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;
- c) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- d) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione;
- e) da furto;
- f) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- i) da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione;
- j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.
- k) derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Technology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;
- l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere

12

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 02/3690.1, Fax: 02/3690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240



- di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- n) conseguenti a guerra e terrorismo;
- o) derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari).

5.7 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ed R.C.O.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) detenzione od impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri.

5.8 COMMITTEZZA AUTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

5.9 DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.

5.10 DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 30% del massimale stesso.

5.11 PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI IN AFFITTO (C.D. LAVORO INTERINALE)

La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

5.12 R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la salute dei lavoratori di cui al D.L. 626/94.

Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori, familiari o dai dipendenti dell'Assicurato stesso.

La Società non ecciperà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza di norme di cui al D.L. 626/94, tuttavia qualora il sinistro sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme della Legge 626 la franchigia prevista in polizza si intende raddoppiata/triplicata.

5.13 PERSONE NON DIPENDENTI

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi mentre le persone non dipendenti svolgono attività per conto dell'Assicurato stesso.



5.14 DANNI DA PARTECIPAZIONE OCCASIONALE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) per danni cagionati a terzi dai titolari e dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, clienti e fornitori – che in via occasionale possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- b) per danni subiti dai titolari e dipendenti di ditte – non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato – quali aziende di trasporto, clienti e fornitori quando partecipino occasionalmente ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- c) per prove ed esami per l'assunzione di personale: premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per l'attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

5.15 Responsabilità personale dei dirigenti, quadri e dipendenti del contraente, lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.lgs. 38/2000, lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003, per socializzazione (portatori di handicap, etc.), per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari, partecipanti a stage, etc..

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le figure sopra indicate, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dai D.lgs. 626/94 e 494/96. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori e loro dipendenti, i lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

5.16 Validità della garanzia RCO oltre il normale orario di lavoro

La garanzia prestata dalla presente polizza è operante anche nel caso in cui i dipendenti, sia soggetti INAIL che soggetti non INAIL e i lavoratori parasubordinati e interinali, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

5.17 Malattie professionali

L'assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n° 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo d'assicurazione.

La presente garanzia non vale :

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2 cesserà di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.



Questa specifica estensione di garanzia s'intende prestata fino alla concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al
massimale di € 2.500.000,00

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ ASSICURATRICE

CHARTIS EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023600.1, Fax: 023600.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - RFA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - Franco - Capitale Sociale Euro 47.626.240

6. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL GRUPPO AGENTI

Contraente: Gruppo Aziendale Agenti Toro Assicurazioni SpA

Assicurato: Gli Associati del Gruppo Aziendale Agenti Toro Assicurazioni SpA che rivestono cariche previste dall'organigramma per le funzioni previste dallo Statuto nonché quelle deliberate dagli Organi Statutari.

6.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi gli associati del *Contraente*, e l'impresa di *Assicurazione* da cui gli associati ripetonono il mandato, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'albo costitutivo, dallo statuto sociale, dalle deliberazioni degli organi statutari per l'esercizio delle attività previste dallo statuto.

L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori dello stesso.

6.2 Estensioni di garanzia

Le garanzie sono estese a copertura della R.C. conseguente a fatto del Segretario della Giunta Esecutiva Nazionale e dei dipendenti regolarmente iscritti nei libri contabili obbligatori, del cui operato gli Assicurati debbano rispondere a norma di legge.

La garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante agli Assicurati ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli associati, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a sede della Giunta Esecutiva/Gruppo Agenti e delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai dipendenti.

Sono compresi:

- a) i rischi connessi alla organizzazione ed effettuazione di gite ed attività ricreative, convegni, congressi e simili con l'esclusione dei rischi per i quali l'*Assicurazione* è obbligatoria ai sensi della legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- b) i rischi connessi alla somministrazione di cibi e bevande anche dei distributori automatici;
- c) i rischi derivanti agli Assicurati dalla committenza per danni arrecati a terzi:
 - dalle persone cui siano stati appaltati i servizi complementari ed accessori all'attività della Giunta Esecutiva, quali, a solo titolo esemplificativo, la pulizia e la manutenzione dei locali;
 - dai dipendenti della *contraente* che svolgano mansioni presso la Giunta Esecutiva durante l'uso, per motivi di servizio, di veicoli a motore che non siano di proprietà degli assicurati o ad essi intestati al P.R.A. ovvero ad essi locati o concessi in leasing o dati in usufrutto, restando inteso che l'*Assicurazione* si estende alle persone trasportate.

Relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)", la stessa si intende operante come disciplinato alla Sezione "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO) - Art. 6 e ss."

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni *sinistro* di un importo pari al massimale di cui all'art. 4 del Frontespizio di Polizza, per *sinistro* qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

6.3 Limitazione del diritto di surroga

Nel confronti dei dipendenti dell'Assicurato il diritto di surrogazione della Compagnia di cui all' art. 1916 C.C. è limitato al caso di dolo.

6.4 Esclusioni

La garanzia non vale:

- per i danni fisici a persone (morte e lesioni personali) e materiali a cose salvo quanto previsto al titolo "Estensioni di garanzia";
- per il pagamento di multe od ammende, contributi in genere compresi quelli sociali;
- per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- per insolvenza degli assicurati stessi non conseguente ad eventi coperti dalla presente *polizza*;
- per danni connessi ad attività non rientranti nell'ambito dell'associazione.



CONDIZIONI PARTICOLARI

6.5 Inizio e termine delle garanzie

L'*Assicurazione* vale per le richieste di risarcimento presentate agli assicurati per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'*Assicurazione* stessa semprechè relative a fatti verificatisi successivamente alla data del 01/09/2001. La copertura è valida nel caso di cessazione della carica degli assicurati anche per le richieste di risarcimento pervenute entro ventiquattro mesi dalla data di cessazione.

6.6 Denuncia dei sinistri

Il termine per la denuncia dei sinistri è di 30 giorni e decorre da quando l'assicurato ne è venuto a conoscenza.

6.7 Gestione sinistri

La *Società* non procederà alla liquidazione dei sinistri senza il consenso dell'Assicurato. In mancanza di approvazione da parte degli assicurati resteranno a loro carico tutte le maggiori somme (capitale, interessi e spese) che la *Società* sia obbligata successivamente a pagare, per sentenza o transazione.

6.8 Arbitrato

In caso di controversia sull'interpretazione delle norme di *polizza*, le parti si obbligano a ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle parti (il *Contraente* e la *Società*), uno per ciascuna ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano o da altro Tribunale concordato tra le parti, ove in tal caso dovrà riunirsi il Collegio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e per metà le spese del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

6.9 Massimali di assicurazione

L'*Assicurazione* vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitali interessi e spese di cui all'art. 4 del frontespizio di polizza per ogni *sinistro* e per anno assicurativo con franchigia assoluta di cui all'art. 5 del frontespizio di polizza per ogni danno, vale a dire che la *Società* non risponderà che per l'eccedenza rispetto al suddetto importo.

6.10 Premio di polizza

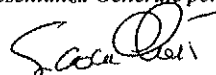
Il premio per la presente Sezione Responsabilità Civile degli Organi Istituzionali deve intendersi compreso nel premio complessivo di *polizza*.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ ASSICURATRICE

CHARTIS EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia




Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 1312628058

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47.626.240